



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 48 DEL 30-12-2020

OGGETTO	L.R. N. 14 DEL 06/06/2017 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018. ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT);
----------------	--

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:05**, nella sala virtualmente identificata presso la casa comunale, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale che, in ossequio alla normativa COVID-19, si svolge secondo le modalità indicate nel Decreto del Sindaco n. 15 del 16.11.2020,

Fatto l'appello nominale il Consiglio Comunale in videoconferenza tramite "GotoWebinar" risulta così composto:

	Presente/Assente in videoconferenza		Presente/Assente in videoconferenza
VILLANOVA MIRCO	Presente	BALLIANA PAOLA	Presente
FREGOLENT SONIA	Assente	BORTOLUZZI ENRICO	Presente
BORTOLINI GESUS	Presente	ROSADA ANNA	Presente
FREZZA VANNI	Presente	BOTTON FABIO	Presente
SIGNOROTTO OMAR	Presente	GROTTO NATALE	Assente
TONELLO ALICE	Presente	MARSURA ANGELA	Presente
GIOTTO LUCIANA	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

E' presente alla seduta la Sig.ra Antoniazzi Eleonora, in qualità di Assessore Esterno, come previsto dall'art. 22 dello Statuto Comunale, nominata con Decreto Sindacale, collegata in videoconferenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dr.ssa DE VALERIO ELENA collegato in videoconferenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VILLANOVA MIRCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori:

TONELLO ALICE

BORTOLUZZI ENRICO

MARSURA ANGELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.12 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio” nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale, articola il Piano Regolatore Comunale (PRC) in due distinti livelli di pianificazione ovvero “disposizioni strutturali” contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e “disposizioni operative” contenute nel piano degli interventi (PI);
- il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di:
 - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) unitamente ai comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, e Vidor approvato in Conferenza di Servizi in data 27/03/2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale 128 del 09/04/2013 ai sensi dell'art. 15, comma 6 delle L.R. 11/2004 e pubblicato sul BUR n. 41 del 10.05.2013;
 - Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in Conferenza di Servizi in data 13/10/2015, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 del 19/10/2015 ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. 11/2004 e pubblicato sul BUR n. 108 del 13.11.2015, in seguito al quale il PRG vigente ha acquisito valore ed efficacia di primo Piano degli Interventi;
 - Variante n. 1 al Piano degli Interventi (PI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24/11/2017 con cui si è provveduto all'allineamento della normativa di Piano agli indirizzi del PAT, all'aggiornamento e modifica della zonizzazione del vecchio PRG divenuto efficace il 02.01.2018;
 - Variante parziale al P.I. n. 2 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2018 con cui si è provveduto all'individuazione di una nuova rotatoria in località Falzè di Piave;
 - Variante parziale al P.I. n. 3 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06.04.2019 con la quale si è provveduto alla “Riclassificazione di aree edificabili ai fini della eliminazione della capacità edificatoria ai sensi della L.R. n. 4/2015”;
 - Variante parziale al P.I. n. 4 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 24.10.2019 con la quale si è provveduto al ripristino di una zona residenziale di tipo “B” e integrazione NTO;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 06/06/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 « Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio »”, pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che prevede una revisione della strumentazione urbanistica comunale al fine di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora utilizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

Considerato che tale normativa, all'art. 4, comma 5 prevedeva, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa e la redazione di un elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto affinché la stessa elaborasse i dati a livello regionale;

Considerato altresì che il Comune di Sernaglia della Battaglia, in linea con le disposizioni dell'art. 13 comma 9 della legge regionale, ha provveduto in data 04.08.2017 a trasmettere alla Regione Veneto le schede, adottate con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 31/07/2017, contenenti le informazioni relative alle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico, nonché una tavola degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

Visto il provvedimento della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 con il quale la Regione Veneto stabilisce ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei;

Dato atto che in base all'allegato "C" della sopra citata D.G.R.V. n. 668/2018, per il Comune di Sernaglia della Battaglia la quantità massima di consumo di suolo ammesso è pari a 5,43 ettari;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della Legge Regionale del 04 aprile 2019, n. 14 - Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che testualmente recita *"I termini previsti dall'art. 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo del suolo e allo schema di regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019"*;

Visto l'art. 1 della L.R. 49/2019 che modifica il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 14/2019 rideterminando la scadenza al 30 settembre 2020;

Considerato che la variante n. 1 al PAT denominata "variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo", individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 668/2018;

Dato atto che nello specifico la variante n. 1 del PAT:

1. verifica e conferma gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) assunti con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 31/07/2017;
2. verifica e conferma i dati trasmessi alla Regione Veneto e contenuti nella scheda informativa relativa al PAT (superficie territoriale prevista residenziale/produttiva, superficie territoriale trasformata, aree dismesse);
3. sostituisce il valore della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) del PAT vigente con il limite quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito dalla Regione Veneto con DGR n. 668/2018 e pari a 5,43 ha.

Considerato che, in relazione alla specificità e particolarità delle competenze professionali necessarie per la redazione di quanto richiesto, non presenti all'interno dell'Ufficio Tecnico, con determina n. 511 in data 08/10/2019 il Responsabile dell'Area n. 4 – Gestione del Territorio, ha affidato incarico alla MATE Società Cooperativa con sede in via San Felice n. 21 Bologna, e sede operativa in via Treviso n. 18 a San Vendemmiiano, per l'incarico di redazione della documentazione richiesta, nel rispetto dei contenuti di cui alla L.R. 14/2017 e alla DGR veneto 668/2018, consistente in:

1. Verifica ed eventuale rettifica dei dati riportati nella "Scheda informativa" trasmessa alla Regione in data 04.08.2017;
2. Conferma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 13, c. 9, LR 14/2017)
3. Dimensionamento interventi in corso o attuati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14/17;
4. Verifica compatibilità con quadro ambientale e sicurezza territorio
5. Aggiornamento Norme Tecniche del PAT

Visti gli elaborati predisposti dalla stessa Società e pervenuti al protocollo comunale in data 03/12/2019 al n. 17587, che costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, e di seguito elencati:

- Elab. 1: Relazione illustrativa;

- Elab. 2: Norme tecniche;
- Elab. 3. Tav. 08.04.1 Ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2 L.R. 14/2017) scala 1:5.000;
- Elab. 4. Asseverazione Idraulica;
- Elab. 5 Asseverazione Sismica;
- Elab. 6 Dichiarazione di esclusione da procedura V.Inc.A.

Dato atto che con nota del 11.12.2020 prot. n. 16488 si è provveduto all'inoltro, alla competente struttura regionale, delle Asseverazioni Idraulica e Sismica al fine di ottenere il rilascio del previsto parere di competenza;

Considerato che la presente Variante n. 1 al PAT ha scopo ricognitivo e di recepimento/verifica dei parametri stabiliti dalla L.R. 14/2017 e dalla DGR 668/2018;

Considerato altresì che:

- La Tav. 08.04.01 contiene la nuova delimitazione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" secondo le direttive contenute nella DGR 668/2018, i cui criteri e dimostrazioni sono riportati nella Relazione illustrativa, e tiene conto delle modifiche intervenute sugli strumenti di pianificazione;
- È stata effettuata la verifica di compatibilità del quantitativo di suolo consumabile assegnato dalla DGR 668/2018 con la SAU – Superficie Agricola Utilizzata trasformabile ammessa dal PAT (ha 5,43 < ha 13,03). Le norme regionali dispongono che in caso di discrepanza tra i dati, si applichi sempre quello inferiore;
- Il consumo della quantità massima di suolo consumabile, ovvero della parte di territorio esterna al perimetro di urbanizzazione individuato, dovrà essere monitorato dal Comune in sede di PI, dalla sua adozione e a seguito del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi e anche attraverso la rigenerazione e il controllo della cosiddetta compensazione ecologica;
- Le superfici disponibili sono solo per progettazione e programmazione futura mentre quelle che ad oggi sono già state convenzionate o approvate, sono escluse dal calcolo. Non rientrano nella definizione di consumo del suolo le aziende agricole, i SUAP e le aree di interesse pubblico;
- Le trasformazioni urbanistiche dovranno essere indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli artt. 5,6 e 7 della L.R. n. 14/2017;

Visto l'art. 14 della L.R. 14/2017 che recita:

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune

Rilevato che con provvedimento n. 1366 del 18/09/2018 la Giunta regionale ha deliberato “ di integrare, nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l’efficacia dell’azione regionale in materia di tutela dell’ambiente, le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 668/2018 con l’indicazione alle Amministrazioni Comunali dell’opportunità di avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R.V. n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla L.R. 14/2017 e della D.G.R.V. n. 668/2018”;

Dato atto che il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di PAT, e pertanto trovano applicazione le procedure semplificate di cui all’art. 14, commi 2,3,4 e 5 della L.R. 14/2017;

Dato atto dei verbali delle sedute della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, avvenute in data 19 novembre 2019 e 9 dicembre 2020 nelle quali è stato esaminato il presente argomento;

Visto:

- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;
- la DGR n. 668 del 15.05.2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018
- la L.R. 23 dicembre 2019, n. 49;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Sentita la relazione dell’assessore Paola Balliana e i successivi interventi registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene allegata alla presente deliberazione (allegato G);

Preso atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto l’esito della votazione:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n.=
Astenuti: n. 3

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di adottare** la variante n. 1 al PAT denominata “variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo”, che individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 668/2018, come da elaborati predisposti da MATE Società Cooperativa con sede legale a Bologna e sede operativa a San

Vendemiano, agli atti del Comune al n. 17857 di protocollo del 03/12/2019 che formano parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione e di seguito elencati:

1. Elab. 1: Relazione illustrativa;
2. Elab. 2: Norme tecniche;
3. Elab. 3. Tav. 08.04.1 Ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2 L.R. 14/2017) scala 1:5.000;
4. Elab. 4. Asseverazione Idraulica;
5. Elab. 5 Asseverazione Sismica;
6. Elab. 6 Dichiarazione di esclusione da procedura V.Inc.A.

3. **Di dare atto** che la quantità massima di suolo consumabile, definita ai sensi della L.R. 14/2017 e della DGR n. 668/2018 è pari ad ettari 5,43;
4. **Di dare atto** che alla Variante in oggetto si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 14, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2017 e precisamente:
 - Entro otto giorni dall'adozione, la Variante al PAT sarà depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
 - Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la variante semplificata;
5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 29 "Misure di Salvaguardia" della L.R. 11/2004 dalla data di adozione della Variante e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia;
6. **Di dare atto** che in base al disposto della D.G.R.V. n. 1366 del 18/09/2018, ci si è avvalsi dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R.V. n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla L.R. n. 14/2017 e della D.G.R.V. n. 668/2018
7. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area n. 4 affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. 11/2004;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così da procedere celermente alla pubblicazione dell'avviso di deposito dal quale decorreranno i termini per il deposito medesimo e per la formulazione delle osservazioni con separata votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n.=
Astenuiti: n. 3

OGGETTO	L.R. N. 14 DEL 06/06/2017 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018. ADOZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT);
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
VILLANOVA MIRCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VALERIO ELENA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.